

## GLI INDENNIZZI DEL “DECRETO RISTORI”

Si esaminano le principali disposizioni introdotte dal c.d. “Decreto Ristori”

Informativa n. 67/2020

Riferimenti normativi D.L. n. 137/2020 del 28/10/2020, pubblicato sulla GU n. 269 del 28/10/2020 (c.d. “Decreto Ristori”)

D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”)



Nella presente Informativa si analizzano gli indennizzi previsti dal Decreto Ristori a fronte delle misure introdotte dal DPCM del 24/10/2020 al fine di limitare la diffusione del coronavirus, rinviando a prossime informative la disamina completa delle disposizioni introdotte.

#### **Nuovo contributo a fondo perduto**

E' riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25/10/2020, hanno la partita IVA attiva e svolgono quale attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di cui alla tabella n. 1 allegata ([clicca qui](#)).

Potranno essere individuati altri codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli indicati nella precedente tabella allegata.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (al fine di determinare correttamente i predetti importi, si dovrà fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi).

Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente punto ai soggetti riportati nella medesima tabella n. 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 01/01/2019.

Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

Viene inoltre stabilito che:

1. per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del "Decreto Rilancio" e che non l'abbiano restituito, il contributo verrà erogato automaticamente dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo; l'importo che verrà erogato sarà calcolato prendendo a riferimento l'importo già ottenuto moltiplicandolo per **le percentuali** (100%, 150%, 200%, 400%) differenziate per settore economico riportate nella sopra allegata tabella n. 1. L'importo minimo del contributo è fissato in 1.000,00 Euro per le persone fisiche e in 2.000,00 Euro per gli altri soggetti;
2. per i soggetti che non hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del "Decreto Rilancio" il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza utilizzando le modalità telematiche già utilizzate in precedenza (con provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate saranno definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze e ogni ulteriore disposizione).

L'ammontare del contributo a fondo perduto sarà determinato **come percentuale** del valore così calcolato:

- applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 pari al:
  - a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (2019 per i soggetti cosiddetti solari);
  - b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (2019 per i soggetti cosiddetti solari);
  - c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto 2019 per i soggetti cosiddetti solari).

**Le percentuali del contributo** (100%, 150%, 200%, 400%) sono differenziate per settore economico e sono riportate nella sopra allegata tabella n.1.

In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non potrà essere superiore a 150.000,00 Euro.

#### **Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda**

Per le imprese operanti nei settori economici riportati nella tabella n. 1 sopra allegata, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente (si deroga quindi al limite dei 5 milioni di Euro stabilito dal Decreto Rilancio che riguardava il credito di imposta per i mesi da marzo a giugno), il

credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda spetta anche con riferimento a ciascuno dei mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2020**.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal Decreto Rilancio; quindi, il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti economici sopramenzionati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (ad esempio Ottobre 2020 raffrontato con Ottobre 2019).

Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 01/01/2019.

Viene ribadito che il bonus è calcolato sui canoni dovuti e pagati per i predetti mesi ed inoltre è chiarito che relativamente al canone di dicembre il bonus compete anche se il relativo pagamento verrà effettuato nel 2021.

Si vedano le Informative Unistudio n. [41/2020](#), [46/2020](#), [50/2020](#), [51/2020](#) e [60/2020](#).

#### **Cancellazione seconda rata IMU**

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella sopra riportata a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

#### **Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura**

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal DPCM del 24/10/2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19" sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni di Euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali saranno definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici.

#### **Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive**

Per i datori di lavoro privati che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO indicati nella tabella n. 1 sopra riportata e che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per il mese di novembre 2020 in scadenza il 16/12/2020.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16/03/2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16/03/2021.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Il beneficio in esame è attribuito nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa UE in materia di aiuti di Stato.

Cordiali saluti.